

**DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930 IN DATA 5 NOVEMBRE 2019**

**Il Giudice Sportivo,**

vista l'istanza presentata dalla società RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930 a mezzo PEC (rugbyroma@pec.it) in data 5 novembre 2019 (ore 14.11) con la quale manifestava l'intenzione di presentare ricorso in esito a fatti accaduti nella gara del Campionato Nazionale di Serie B – Girone 4 disputata sul campo "La Sapienza" tra L'UNIONE SPORTIVA ROMA E RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930 in data 3 novembre 2019.

Assegnati alle società i termini di cui agli artt. 56 e seguenti del Regolamento di Giustizia FIR ed acquisita al fascicolo d'ufficio la sola memoria dalla società UNIONE SPORTIVA ROMA inviata a mezzo comunicazione PEC in data 9 novembre 2019 (ore 20.34), dichiara completata la fase dell'istruttoria.

L'istanza trae origine dalla doglianza contenuta in un ricorso presentato dalla **RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930**, con il quale veniva precisato che "...al 27 minuto del secondo tempo avendo la società U.S.Roma terminato le sostituzioni, in linea con quanto previsto dal Regolamento di gioco Regola 3.4 (b) permetteva, con il consenso dell'arbitro Reg. 3.4 (e) Sig. Dosti Markus ed il suo assistente De Filippis Gianluca, al giocatore n. 15, precedentemente sostituito per infortunio, di prendere nuovamente parte alla gara contrariamente a quanto previsto dal Regolamento di Gioco Regola 3.8. Al di là dell'atteggiamento poco professionale e collaborativo nella gestione di tale evento posto in essere dal Direttore di gara sig. Dosti Markus il quale, nonostante fosse stato da me invitato ad attendere i 45 minuti previsti successivi al termine della gara, per accettare il reclamo da me preparato riguardo ai fatti riportati, si allontanava dal campo di gioco, omettendo anche di partecipare al terzo tempo organizzato dalla U.S. Roma. Anche il nostro accompagnatore ufficiale, sig. Silvio Tarroni, trascritto in lista gara, nonostante varie ricerche fra spogliatoi e impianto sportivo, non riusciva a trovare lo stesso arbitro. Ulteriore delusione riguardo ai 2 Assistenti che abbiamo il piacere di ospitare ed incontrare spesso sui campi di gioco (essendo loro designati a livello regionale), che hanno avuto il medesimo atteggiamento dell'arbitro ossia, si sono defilati senza preoccuparsi di salutare e/o ringraziare per l'ospitalità posta in essere dalla società ospitante. Altra considerazione da parte di questa società, che si rimette a parere di questo G.S. riguarda il paragrafo 4.8.1 della "Nota Informativa partecipazione attività federale" che prevede, per la stagione 2019/2020 i soggetti affiliati che non siano in grado di mantenere in campo 14 giocatori, venga considerato perdente con il punteggio di 20-0. Questa valutazione risulta totalmente soggettiva in quanto non vi è la certezza che la U.S. Roma fosse in grado di garantire il numero minimo previsto e comunque avrebbe dovuto continuare la partita in 14 (numero minimo di giocatori), avendo terminato le sostituzioni previste dal regolamento, senza alcuna possibilità di rimpiazzo. Al di là di questo, resta comunque grave il fatto che il giocatore n. 15 della U.S. Roma, nonostante fosse chiaramente infortunato, prendeva nuovamente parte alla gara e sia i suoi dirigenti che l'arbitro ed i suoi Assistenti, non si siano minimamente preoccupati dell'incolumità di tale giocatore. Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito ai fatti descritti si porgono i più distinti saluti. RROC 1930".

Replicava la società **UNIONE SPORTIVA ROMA** la quale "In via preliminare si rileva l'inammissibilità del ricorso avanzato dalla società istante in quanto mancante della sottoscrizione e della individuazione del soggetto proponente, riportando genericamente la indicazione "RROC 1930". L'art. 56 del Regolamento di Giustizia infatti, al punto 1 secondo capoverso, specifica che sia "il soggetto interessato" a sollevare detto richiamo, il semplice rimando all'acronimo della società non raggiunge il precetto normativo imposto. Nel merito, si osserva quanto segue: Al minuto 34 del secondo tempo (e non al 27esimo minuto, come erroneamente indicato nel reclamo), in seguito ad un intervento scomposto, il sig. Cogliati Dezza Filippo Maria, subentrato pochi minuti prima al sig. Cellucci Filippo, riportava un infortunio alla coscia ed alla spalla. Rimasto dolorante in campo per alcuni minuti si rendeva successivamente necessaria la sua sostituzione. Avendo terminato i cambi previsti dal regolamento, su indicazione ed autorizzazione del direttore di gara, sig. Dosti Markus, e dei suoi assistenti sig.ri Gianluca De Filippis e Paolo Venuti, il tecnico dell'US Roma Rugby SSD RL, sig. Claudio Mannucci, reinseriva il sig. Cellucci Filippo nel rettangolo di gioco. In merito, si indicano quali soggetti informati sia il predetto sig. Claudio Mannucci, sia il sig. Giacomo Pettinelli, capitano dell'US Roma al momento dei fatti. Sul punto giova specificare come il sig. Cellucci fosse stato precedentemente sostituito per scelta tecnica e non, come erroneamente indicato nel reclamo avanzato, in seguito ad infortunio, e come rimarcato nello stesso, "senza che i dirigenti si fossero minimamente preoccupati dell'incolumità di tale giocatore". Tale affermazione, oltre che non corretta, appare altamente lesiva e diffamatoria della professionalità e delle capacità della Società e dello staff tecnico qui rappresentati, da sempre attenti alla sicurezza ed alla incolumità dei propri tesserati, come da giuste prescrizioni imposte sia dalla Federazione Italiana Rugby che dal World Rugby e pertanto, fin da ora, si fa riserva espressa di agire innanzi alla Giustizia ordinaria per tutelare i propri tesserati e si chiede, in ogni caso, la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le opportune valutazioni. Laddove infatti il Cellucci avesse riportato un infortunio, ai sensi dell'art. 3.10 del Regolamento di gioco, sarebbe stato lo stesso arbitro, con o senza consenso di un dottore o di una persona competente in campo medico, ad allontanare lo stesso atleta dall'area di gioco e ad impedirne il rientro in campo. Tornando alla vicenda oggetto del ricorso, si osserva, come detto, che il giocatore Cellucci Filippo ha fatto rientro in campo su specifica indicazione dell'ufficiale di gara il quale, prima autorizzava il subentro del giocatore sul campo e, successivamente, obliterava tale decisione ratificando il referto arbitrale. Ad ulteriore conferma di ciò, si osservi come fosse la stessa terna arbitrale a tenere conto delle sostituzioni effettuate, non avendo fornito alle società la modulistica indicata dalla Federazione per il conteggio delle sostituzioni.

**Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930 IN DATA 5 NOVEMBRE 2019**

Come specifica il regolamento di gioco, si ricorda poi come la sostituzione dei giocatori può (possa) avvenire solo quando il pallone è morto e solo con il consenso dell'arbitro (art. 3. 4 lett. D regolamento di gioco), ed ancora, sempre sul punto, (art. 3.13 del regolamento di gioco lett. B e c) Un giocatore che lascia l'incontro a causa di un infortunio oppure per altra ragione, non può rientrare a giocare fino a che l'arbitro non dà il suo consenso al rientro. L'arbitro non deve permettere il rientro di un giocatore fino a che il pallone non è morto. (c) Se un giocatore rientra in campo o un rimpiazzo/sostituto entra senza il permesso dell'arbitro, e se quest'ultimo ritiene che il giocatore l'abbia fatto per aiutare la sua squadra oppure per ostacolare la squadra avversaria, l'arbitro può penalizzare il giocatore per comportamento scorretto. Appare chiaro come solo il direttore di gara possa autorizzare il rientro/sostituzione di un giocatore, e di come tale autorizzazione escluda ogni responsabilità in capo alla Società qui rappresentata per i fatti contestati. Tale ingresso inoltre, avveniva senza che la società oggi ricorrente, avanzasse ex art. 3.2. del regolamento di gioco, nessuna obiezione; si ricorda infatti come in qualunque momento prima o durante la partita, una squadra può (possa) sollevare un'obiezione all'arbitro in merito al numero dei giocatori della squadra avversaria. Non appena l'arbitro viene a conoscenza che una squadra ha (abbia) un numero di giocatori superiore al consentito, ordinerà al capitano di tale squadra di ridurre il numero in modo appropriato. Ed è questa l'unica sanzione prevista dal Regolamento di Gioco applicabile nell'odierna vicenda. La sostituzione del giocatore Cogliati Dezza e il successivo rientro nel rettangolo di gioco del giocatore Cellucci Filippo, non può quindi, in nessun caso, essere contestata alla società oggi rappresentata essendo la stessa sostituzione sollecitata ed autorizzata dal direttore di gara, inoltre, per mero tuziorismo, si osserva come del tutto non aderente al caso de quo, sia il richiamo operato in sede di ricorso dell'art. 4.8.1. della "Nota informativa partecipazione attività federale" il quale dispone come: "viene (venga) considerato perdente il soggetto affiliato che nel corso della gara ufficiale non sia in grado di continuarla per impossibilità di mantenere in campo 14 giocatori". L'US Roma Rugby, al netto delle considerazioni prima esposte, poteva continuare la gara senza incappare nel precetto richiamato, avendo in campo, oltre al Cellucci, altri 14 giocatori regolarmente schierati. Vuota di qualsiasi contenuto è quindi l'ulteriore considerazione di parte istante sulla possibilità che l'US Roma (non) fosse in grado di continuare la partita con il numero minimo previsto di giocatori, non essendo intercorsi nel proseguo dell'incontro, fortunatamente, ulteriori infortuni. Concludendo si chiede all'Ecc.mo Giudice Sportivo: - In via preliminare, che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso avanzato in mancanza della indicazione del soggetto proponente e per l'effetto disporre l'omologazione del risultato come acquisito sul campo - In via principale, stante le motivazioni sopraesposte, che venga disposta l'omologazione del risultato come acquisito sul campo - In via subordinata, laddove le suddette motivazioni non fossero accolte, che venga disposta la ripetizione dell'incontro."

In via preliminare è da respingersi l'eccezione sollevata dalla società UNIONE SPORTIVA ROMA nella parte in cui evidenzia come il ricorso presentato dalla società RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930 debba essere tacciato di inammissibilità per carenza di sottoscrizione e nell'individuazione del soggetto proponente avendo l'istante indicato in calce al ricorso solo la sigla RROC 1930.

Invero, seppur risulta vera la circostanza che il ricorso non è firmato dal legale rappresentante pro tempore e/o da soggetto legittimato per poteri statutari, per giurisprudenza del Giudice Sportivo Nazionale, seguendo l'orientamento dalla Corte Sportiva di Appello, solo quando risulta assolutamente incerto il soggetto che ha proposto il ricorso/istanza può essere adottato il provvedimento di improcedibilità.

Del resto l'art. 56 del Regolamento di Giustizia evidenzia come l'istanza può essere proposta "...dal soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale".

Dal tenore dell'istanza e **soprattutto dall'utilizzo della Posta Elettronica Certificata** (PEC del 5 novembre 2019 – ore 14,11) di esclusivo dominio dell'istante, per introdurre l'istanza/ricorso, è pacifica la circostanza che sia proprio il sodalizio romano ad aver voluto instaurare il procedimento di cui si discute.

Nel merito la RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930 sostiene che nella gara del 3 novembre 2019, giocata contro la UNIONE SPORTIVA ROMA, quest'ultima al 27' del secondo tempo avrebbe fatto rientrare in campo il giocatore contraddistinto dal n. 15 Filippo CELLUCCI, precedentemente sostituito per infortunio e, dunque, impossibilitato a rimpiazzare il giocatore n. 20 (Maria Filippo COGLIATI DEZZA) al 34' del secondo tempo uscito per infortunio.

La parte centrale dell'istanza non sembra attinente al *thema decidendum* e deve essere respinta nettamente.

Invero non si comprende quale sia stato l'atteggiamento poco professionale e non collaborativo posto in essere dal direttore di gara Markus DOSTI e dagli assistenti arbitrali non avendo questi alcun obbligo nella gestione del deposito del ricorso. Da alcuni anni non esiste più l'obbligo per l'arbitro di attendere 45 minuti dal termine della gara perché oramai l'istanza/ ricorso può essere fatta pervenire al Giudice Sportivo Nazionale e Territoriale entro 3 (tre) giorni dall'evento.

I direttori di gara possono sempre accettare il ricorso/istanza che gli accompagnatori e/o altro soggetto interessato vogliano proporre al termine della stessa ed una volta ricevuto lo devono inviare entro le 24 ore alla segreteria del Giudice Sportivo. Nulla di più.

Così come non è attinente al caso l'ulteriore doglianza circa il fatto che il direttore di gara non avrebbe partecipato al terzo tempo organizzato dalla UNIONE SPORTIVA ROMA e dispiace che l'accompagnatore Silvio Tarroni abbia cercato lo stesso tra spogliatoi ed impianto per consegnare il ricorso, perché come detto l'arbitro non ha nessun obbligo di attendere il termine indicato dall'istante di 45 minuti così come l'istante non avrebbe perso il diritto al deposito dell'istanza avendone facoltà fino a tre giorni dopo l'evento.

**Seque DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930 IN DATA 5 NOVEMBRE 2019**

Rinresce leggere poi che anche i 2 assistenti abbiano avuto lo stesso atteggiamento dell'arbitro e non si comprende che attinenza possa avere con il ricorso la circostanza che se ne sarebbero andati senza salutare e ringraziare per l'ospitalità posta in essere dalla società ospitante.

Nulla di quanto pocanzi rappresentato dalla società RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930 e per essa dal suo legale rappresentante il Presidente Alberto EMETT è meritevole di attenzione ed a parere del Giudice Sportivo le deduzioni svolte potrebbero contenere elementi da porre all'attenzione della Procura Federale.

Il Direttore di gara il signor **Markus DOSTI** opportunamente sentito ha potuto rappresentare che "....posso confermare che il cambio operato dalla Unione Sportiva Roma al 10' del secondo tempo tra il giocatore n. 15 Filippo CELLUCCI e il n. 27 Gregorio COSCARELLA è avvenuto per motivazione tecnica; ciò mi è stato confermato dal signor Gianluca DE FILIPPIS giudice di linea che mi ha aiutato nella gestione dei cambi. Posso confermare che il signor Filippo CELLUCCI è rimasto in panchina e al 34' del secondo tempo lo stesso è rientrato in campo per sostituire il giocatore n. 20 (Filippo Maria COGLIATI DEZZA) che si era infortunato per stiramento come ho indicato nel modello D), dove dobbiamo motivare gli infortuni. Una volta finita la partita mi sono diretto verso gli spogliatoi insieme ai miei assistenti. Io sono rimasto fuori inizialmente quando l'allenatore della Rugby Roma Livio Paladini ha avuto da ridire su alcune fasi di gioco su cui abbiamo discusso per almeno 20 minuti (calcolando anche il tempo che sono rimasto fuori forse anche di più). Dopo aver salutato qualche giocatore sono entrato negli spogliatoi e ci siamo iniziati a confrontare con i colleghi riguardo la partita. Dopo un'altra ventina di minuti abbondanti prima ancora di fare la doccia, è entrato Silvio Tarroni accompagnatore della Rugby Roma al quale il mio assistente De Filippis riferiva dell'errore e non c'è stata nessuna richiesta o intenzioni riguardo reclami, in quanto la questione sembrava chiusa la (almeno da parte loro) dopo aver parlato anche con lui per circa una decina di minuti abbiamo cominciato a fare la doccia e ci siamo cambiati cosa che è durata altri 40 minuti abbondanti. Il tempo fuori non era dei migliori, ed alla fine abbiamo deciso di andarcene. All'uscita erano le 18.00."

**Ricordato come il referto arbitrale è prova privilegiata e non suscettibile di essere gradato a prova di secondo rango in assenza di evidenti contraddizioni, la precisazione del direttore di gara chiarisce ogni dubbio.**

Il cambio operato dalla UNIONE SPORTIVA ROMA tra il 15 (CELLUCCI) ed il 27 (COSCARELLA) al 10' del secondo tempo è avvenuto per motivazione tecnica e, dunque, non può essere invocata l'omologazione per 20-0 in favore dell'istante poiché non pertinente al caso in esame.

La ricorrente, inoltre, non ha inteso neanche presentare memorie ex art. 59 Regolamento di Giustizia al fine di chiarire e provare l'assunto sul quale ha fondato il ricorso, ossia il rientro in campo di un giocatore infortunato **evidentemente non possibile per le norme regolamentari applicabili.**

Dal referto arbitrale e dalle precisazioni avute, invece, emerge la circostanza che al 34' del secondo tempo, quando il n. 20 (COGLIATI DEZZA) della UNIONE SPORTIVA ROMA si infortuna per uno stiramento, **la resistente aveva esaurito** i campi a sua disposizione di n. 7 previsti per il campionato Nazionale di Serie B.

Invero nel modello B), della UNIONE SPORTIVA ROMA si può verificare come nel corso della partita l'istante aveva sostituito per motivazione tecnica al **5' secondo tempo** il 14 con il 21; **al 10' del secondo tempo** il 2 con il 20; **al 10' del secondo tempo** il 15 con il 27; **al 15' del secondo tempo** il 1 con il 23; **al 15' del secondo tempo** il 3 con il 28; **al 25' del secondo tempo** il 4 con il 24; e **al 30' del secondo tempo** il 12 con il 16.

**AL 30' DEL SECONDO TEMPO**, dunque, la UNIONE SPORTIVA ROMA aveva effettuato per motivazione tecnica 7 cambi.

Corretta la ricostruzione svolta nella memoria della resistente quando evidenzia come al momento della sostituzione del giocatore COGLIATI DEZZA ed al successivo rientro in campo del giocatore CELLUCCI, l'ingresso in campo è stato autorizzato dal direttore di gara che, al contrario, **AVREBBE DOVUTO FAR CONTINUARE LA GARA IN 14 GIOCATORI.**

Nel modello D) il direttore di gara descrive "...al 33 del secondo tempo il n. 20 della US Roma ha tentato di placcare un avversario facendolo uscire in touche. Il contratto è avvenuto da parte di entrambi all'altezza della spalla così ho deciso di richiamare il n. 20 in presenza del capitano invitandolo ad entrare più basso – da precisare che il placcaggio non era pericoloso ma poteva diventarlo – quindi per una questione di prevenzione ho fatto un richiamo ufficiale. Immediatamente 1 minuto dopo il richiamo, mentre il gioco stava per riprendere, il capitano della US Roma mi riferiva uno stiramento su una gamba da parte del suo n. 20 il quale avevo richiamato in precedenza, decidendo di eseguire un cambio per infortunio. Si effettuava quindi il rimpiazzo del n- 20 con il n.- 15".

L'art. 16 del Regolamento dell'Attività Sportiva – Omologazione ed Annullamento delle gare, SUL PUNTO è PRECISO.

"Il Giudice Sportivo, sulla base del referto arbitrale, corredato dall'elenco giocatori e dall'eventuale rapporto del Commissario di campo, esaminati eventuali reclami.....annulla la gara, disponendone la ripetizione e dando ciò comunicazione alla Commissione Organizzatrice Gare o all'organo Federale competente, allorché accerti che le decisioni dell'arbitro, escluse quelle relative a valutazioni tecniche, non siano state conformi alle norme federali ed hanno influito sul regolare svolgimento della gara, oppure allorché accerti che la gara è stata sospesa dall'arbitro, ovvero non sia stata disputata, per fatto non addebitabile ai soggetti affiliati".

**Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930 IN DATA 5 NOVEMBRE 2019**

Invero la decisione del direttore di gara di consentire il cambio da parte della UNIONE SPORTIVA ROMA al 34' del secondo tempo tra il n. 20 (COGLIATI DEZZA) con il n. 15 (CELLUCCI), **dopo aver esaurito tutti i campi a sua disposizione** non è stata conforme alle norme federali e più in particolare all'art. 4.8.1 della Circolare Informativa stagione 2019/2010 - Approvata con delibera del C.F. del 6 giugno 2019 che prevede come "...nei campionati seniores, giovanili Under 18 e Under 16, ciascuna gara non può iniziare e non può continuare se una squadra ha un numero inferiore a 14 giocatori a meno che la riduzione di detto numero minimo non sia causata da sanzioni arbitrali (espulsione temporanea o definitiva). I giocatori sostituiti possono essere riutilizzati al fine del mantenimento del numero minimo richiesto, fatte salve le regole per l'utilizzo in prima linea."

**PQM,**

**Il Giudice Sportivo,**

visti gli artt. 56, 57, 58, 59, 60 del Regolamento di Giustizia FIR, nonché il punto 4.8.1 della Circolare Informativa stagione 2019/2020 nonché l'art. 16 del Regolamento dell'attività Sportiva, **verificato** che nel corso della partita UNIONE SPORTIVA ROMA – RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930, del 3 novembre 2019 campionato Nazionale Serie B, il direttore di gara Markus DOSTI ha adottato decisioni non conformi alle norme federali e più in particolare al dettato dell'art. 4.8.1. della Circolare Informativa FIR stagione 2019/2020 avendo consentito al 34' del secondo tempo un cambio alla società UNIONE SPORTIVA ROMA dopo che la stessa aveva esaurito i cambi a sua disposizione, **ANNULLA** la suddetta gara, dispone la sua ripetizione dandone contestualmente notizia alla Commissione Nazionale Organizzazione Gare per la sua riprogrammazione.

Manda gli atti alla Procura Federale per ciò di sua competenza anche in accoglimento della richiesta formulata dalla UNIONE SPORTIVA ROMA contenuta nella sua memoria difensiva.

Stante l'accoglimento parziale dell'istanza dispensa la RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930 dal versamento del contributo per l'accesso alla giustizia.

**Roma, 18 novembre 2019**

**(Avv. Marco Cordelli)**

**Il Segretario  
(Sig.ra Gigliola Giannini)**

**Il Giudice Sportivo Nazionale  
(Avv. Marco Cordelli)**